



Regolamento sulla formazione e gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al brillamento

- A
- B
- C
- **Brillamenti di grosse trivellazioni (GR)**
- **Brillamenti di metallo (ME)**
- **Distruzione di esplosivi divenuti inutilizzabili (VE)**
- **Brillamenti di edifici (BA)**
- **Brillamenti subacquei (UW)**
- **Brillamenti in masse ad alta temperatura (HM)**

Edizione del **04 DIC. 2025**

Indice	Pagina
A) Disposizioni generali	3
1 Aspetti generali.....	3
2 Organizzazione.....	4
3 Copertura dei costi	7
B) Corsi di formazione.....	8
4 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi.....	8
5 Svolgimento dei corsi.....	10
6 Programma e mateire d'insegnamento	12
C) Esami.....	16
7 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi.....	16
8 Svolgimento degli esami	18
9 Materie d'esame e requisiti	20
10 Valutazione e attribuzione delle note	22
11 Condizioni per il superamento dell'esame	23
12 Permessi e procedure.....	24
D) Disposizioni finali	26
13 Abrogazione del diritto previgente.....	26

In base all'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl¹) e all'articolo 62 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl²) l'organo responsabile di cui al punto 1.1 emana il presente regolamento:

A) Disposizioni generali*

1 Aspetti generali

1.1 Organo responsabile

- 1.11 Le seguenti organizzazioni costituiscono l'organo responsabile della formazione e degli esami:
- Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
 - Associazione Svizzera del Brillamento (ASB)
- 1.12 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

1.2 Scopo della formazione e dell'esame

- 1.21 La formazione prepara i partecipanti agli esami per il conseguimento delle abilitazioni al brillamento A, B, C, GR, ME, VE, BA e UW.
- 1.22 Gli esami consentono di verificare se i candidati possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere brillamenti conformemente alla LEspl, all'OEspl e alle norme tecniche generalmente riconosciute.

1.3 Riconoscimento dell'abilitazione per brillamenti in masse ad alta temperatura (HM)

- 1.31 Il riconoscimento consente di verificare se i candidati possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere brillamenti in masse ad alta temperatura conformemente alla LEspl, all'OEspl e alle norme tecniche generalmente riconosciute.
- 1.32 Il presente regolamento disciplina soltanto la procedura per il riconoscimento.

¹ RS 941.41

² RS 941.411

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

2 Organizzazione

2.1 Circondari di formazione e d'esame

- 2.11 L'organo responsabile organizza in modo centralizzato o a livello regionale i corsi di formazione e gli esami in tedesco, francese o italiano.
- 2.12 Per lo svolgimento della formazione e degli esami vengono istituiti i seguenti circondari di formazione e d'esame:
- dall'associazione SSIC:
Circondario di formazione e d'esame I per candidati di lingua francese;
Circondario di formazione e d'esame II per candidati di lingua tedesca;
Circondario di formazione e d'esame III per candidati di lingua italiana.
- dall'associazione ASB:
Circondario di formazione e d'esame IV per candidati di tutta la Svizzera.

2.2 Organi

Per lo svolgimento dei corsi di formazione e degli esami vengono istituiti i seguenti organi:

- una commissione d'esame (CE);
- una commissione di circondario (CC) per ogni circondario di formazione e d'esame
- una segreteria.

2.3 Commissione d'esame

- 2.31 I singoli organi responsabili scelgono i propri membri per la commissione d'esame. I membri della commissione d'esame devono disporre di comprovata esperienza e possedere almeno un'abilitazione al brillamento C. Il mandato dei membri della commissione d'esame dura 4 anni ed è rinnovabile. Il loro periodo di carica è limitato a 65 anni di età. In casi giustificati la commissione d'esame può concedere deroghe.
- 2.32 La commissione d'esame è composta da:
5 rappresentanti della SSIC;
5 rappresentanti della ASB;
1 rappresentante della Suva;
1 rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (organo di vigilanza con voto consultivo).
- 2.33 I presidenti della commissione di circondario appartengono d'ufficio alla commissione d'esame. Le organizzazioni responsabili assicurano a turno ogni 4 anni la presidenza e la segreteria della commissione d'esame. La commissione d'esame nomina un sostituto del presidente. Alle riunioni della commissione d'esame viene invitato anche il rappresentante della SEFRI.
- 2.34 La commissione d'esame può deliberare se è presente la maggioranza dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni richiedono la maggioranza assoluta dei membri con diritto di

voto presenti. In caso di parità di voti decide il presidente. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.4 Compiti della commissione d'esame

2.41 La commissione d'esame:

- a) emana e rivede le direttive³ sulla formazione e gli esami e le aggiorna regolarmente;
- b) richiede all'organo responsabile la revisione del regolamento sulla formazione e gli esami;
- c) assicura i rapporti con le autorità;
- d) garantisce che la documentazione per la formazione e gli esami corrisponda alle norme tecniche riconosciute;
- e) riconosce altri permessi;
- f) approva i rapporti annuali di formazione e d'esame delle commissioni di formazione e d'esame;
- g) decide in merito all'ammissione a titolo eccezionale ai corsi di formazione e agli esami conformemente ai punti 4.31 e 7.31 e tratta i ricorsi.

2.42 La commissione d'esame può delegare la gestione dei ricorsi a singole persone.

2.5 Commissioni di circondario

2.51 Le singole organizzazioni responsabili scelgono i propri membri per la commissione di circondario. I membri della commissione di circondario devono possedere almeno un'abilitazione al brillamento C. Devono inoltre disporre di comprovata esperienza, vantare una formazione adeguata e intrattenere continui rapporti con la pratica. Il mandato dei membri della commissione di circondario è di 4 anni ed è rinnovabile. Il loro periodo di carica è limitato a 65 anni di età. In casi giustificati la commissione d'esame può concedere deroghe.

2.52 La commissione di circondario è composta da:

5 - 7 rappresentanti dell'organo responsabile (e, se necessario, da un numero equivalente di supplenti);
1 rappresentante della Suva;
un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI, organo di vigilanza con voto consultivo).

2.53 I rappresentanti degli organi responsabili sono designati in maniera autonoma dalle organizzazioni responsabili. Alle riunioni della commissione di circondario viene invitato anche il rappresentante della SEFRI.

2.54 La commissione di circondario può deliberare se è presente la maggioranza dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni richiedono la maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto presenti. In caso di parità di voti decide il presidente. Le riunioni della commissione di circondario possono svolgersi in videoconferenza.

³ Le direttive possono essere richieste alla segreteria della commissione di circondario

2.6 Compiti delle commissioni di circondario

La commissione di circondario:

- a) svolge i corsi di formazione e gli esami;
- b) fissa le tasse per i corsi e gli esami;
- c) fissa il programma dei corsi e degli esami;
- d) riceve le iscrizioni ai corsi e agli esami;
- e) decide circa l'ammissione ai corsi e agli esami;
- f) decide in merito al superamento dell'esame e al rilascio del permesso;
- g) tratta domande e ricorsi;
- h) informa i candidati e la SEFRI sul programma dei corsi e degli esami;
- i) prepara la documentazione per i corsi e gli esami secondo le direttive della commissione d'esame;
- j) organizza l'infrastruttura necessaria per la formazione e gli esami;
- k) definisce la direzione dei corsi, composta da un direttore dei corsi, e la direzione degli esami, composta da un direttore degli esami;
- l) nomina gli istruttori e i periti d'esame;
- m) si occupa dei casi disciplinari conformemente ai punti 5.31 e 8.31 del presente regolamento;
- n) redige un rapporto annuale che sottopone alla commissione d'esame o all'organo responsabile;
- o) comunica alla commissione d'esame le eventuali modifiche concernenti la documentazione per i corsi e gli esami.

La commissione di circondario può delegare i compiti descritti alle lettere a), c), d), h), i), j) al responsabile dei corsi, al responsabile degli esami o alla segreteria della commissione di circondario.

2.7 Segreterie

- 2.71 La segreteria della commissione d'esame è gestita dall'organo responsabile che detiene la presidenza. Essa sbrigà tutti i compiti amministrativi e la corrispondenza della commissione d'esame.
- 2.72 I compiti amministrativi concernenti lo svolgimento dei corsi e degli esami vengono delegati alle segreterie delle commissioni di circondario. Queste sono istituite dalle organizzazioni competenti.

2.8 Istruttori e periti d'esame

- 2.81 Gli istruttori sono professionisti con una formazione adeguata e stretti rapporti con la pratica. Non possono avere più di 65 anni.
- 2.82 I periti d'esame vengono nominati per una sessione d'esame. Devono essere in possesso almeno dell'abilitazione (in corso di validità al momento dell'esame) per l'esame che sono chiamati a valutare. Non possono avere più di 65 anni.

2.9 Svolgimento non pubblico, vigilanza

- 2.91 I corsi e gli esami si svolgono sotto la vigilanza della SEFRI e non sono pubblici. In casi particolari la commissione d'esame può concedere deroghe. Le date degli esami e delle riunioni per l'attribuzione delle note devono essere coordinate con la SEFRI.
- 2.92 Prima dello svolgimento di un corso occorre inviare alla SEFRI:
- il programma del corso;
 - il luogo e la data di svolgimento;
 - l'elenco dei candidati e degli istruttori;
 - la documentazione aggiornata.
- 2.93 Prima dello svolgimento di un esame occorre inviare alla SEFRI:
- il programma d'esame;
 - il luogo e la data di svolgimento;
 - l'elenco dei candidati e dei periti d'esame;
 - i compiti d'esame aggiornati.

3 Copertura dei costi

- 3.1 I membri delle commissioni d'esame e delle commissioni di circondario, gli istruttori e i periti d'esame vengono indennizzati dagli organi e dalle organizzazioni responsabili da cui sono stati delegati.
- 3.2 Gli organi e le organizzazioni responsabili si assumono i costi dei corsi e degli esami svolti nei loro circondari di formazione e d'esame nella misura in cui non siano coperti da tasse e altre entrate.
- 3.3 All'interno degli organi responsabili è esclusa qualsiasi compensazione a copertura di eventuali esami svolti in modo inadeguato o di prestazioni amministrative.

B) Corsi di formazione

4 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi

4.1 Pubblicazione

- 4.11 I corsi di formazione vengono pubblicati nei programmi e/o nei media dell'organo responsabile.
- 4.12 Le pubblicazioni devono indicare:
- le date dei corsi;
 - gli obiettivi dei corsi;
 - le tasse d'iscrizione;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione.

4.2 Iscrizione

- 4.21 L'iscrizione va presentata alla segreteria della commissione di circondario, entro i termini previsti, tramite il modulo ufficiale debitamente compilato. L'ultimo termine d'iscrizione scade di regola 8 settimane prima dell'inizio del corso.
- 4.22 All'iscrizione occorre allegare:
- l'attestato della polizia di cui al punto 4.31 lettera b non più vecchio di un anno;
 - una copia del certificato AVS e di un documento d'identità;
 - una copia delle abilitazioni al brillamento già ottenute (copia del permesso);
- inoltre, per le abilitazioni B e C:
- una copia della conferma della formazione professionale o dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione.
- 4.23 I dati concernenti l'iscrizione rimangono in possesso della commissione di circondario e vengono trattati in maniera confidenziale.
- 4.24 Se il numero di candidati supera il numero di posti di formazione disponibili viene considerato l'ordine d'arrivo delle iscrizioni. Chi per mancanza di posti non può partecipare a un corso può chiedere che la sua iscrizione sia rinviata a una data successiva.
- 4.25 Se per insufficienza di iscrizioni un corso non può essere svolto, le persone già iscritte vengono informate per tempo.

4.3 Ammissione

- 4.31 È ammesso ai corsi chi:
- è maggiorenne;
 - è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspl.
- In aggiunta, per il corso di formazione B:

- c) è in possesso di una formazione rientrante nei seguenti campi professionali: settore edile, settore forestale, settore agricolo, estrazione mineraria, industria degli esplosivi, corpo di polizia, esercito o settori simili, nei quali è possibile l'uso di esplosivi;
oppure
- d) ha maturato almeno un anno di esperienza professionale in uno dei settori menzionati alla lettera c), nei quali è possibile l'uso di esplosivi.

In aggiunta, per il corso di formazione C:

- e) è in possesso di una formazione rientrante nei seguenti campi professionali: settore edile, settore forestale, settore agricolo, estrazione mineraria, industria degli esplosivi, corpo di polizia, esercito o settori simili, nei quali è possibile l'uso di esplosivi;
oppure
- f) ha maturato almeno tre anni di esperienza professionale in uno dei settori menzionati alla lettera e), nei quali è possibile l'uso di esplosivi;

È anche possibile seguire il corso di formazione C dopo l'ottenimento dell'abilitazione B e un anno aggiuntivo di esperienza professionale.

In aggiunta, per il corso di formazione GR:

- g) è in possesso dell'abilitazione C oppure ha seguito la formazione per l'abilitazione C.

In aggiunta, per il corso di formazione ME:

- h) è in possesso dell'abilitazione B o C.

In aggiunta, per il corso di formazione VE:

- i) è in possesso dell'abilitazione A, B o C.

In aggiunta, per il corso di formazione BA:

- j) è in possesso dell'abilitazione C ed ME.

In aggiunta, per il corso di formazione UW:

- k) è in possesso dell'abilitazione B o C e ME.

Su richiesta della commissione di circondario, la commissione d'esame può decidere in merito ad eventuali deroghe alle lettere da c) a k).

È fatto salvo il pagamento entro i termini previsti della tassa d'iscrizione di cui al punto 4.41.

- 4.32 La decisione in merito all'ammissione a un corso viene comunicata ai candidati per iscritto almeno 21 giorni prima dell'inizio del corso. Le decisioni negative devono indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 4.33 Contro le decisioni negative può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 4.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

4.4 Costi

- 4.41 I partecipanti al corso pagano la tassa d'iscrizione dopo aver ottenuto la conferma dell'ammissione. Questa tassa varia a seconda del tipo e della durata del corso.
- 4.42 Per la ripetizione dei corsi va nuovamente corrisposta l'intera tassa.
- 4.43 Agli iscritti che si ritirano entro i termini prestabiliti (cfr. 5.21) o che dopo la decisione d'ammissione sono impossibilitati a seguire la formazione per validi motivi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese generate.
- 4.44 Agli iscritti che non si ritirano entro i termini prestabiliti senza validi motivi o che sono esclusi dal corso vengono addebitate le spese generate.
- 4.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e le altre spese personali sostenute durante i corsi sono a carico dei partecipanti.

5 Svolgimento dei corsi

5.1 Svolgimento e convocazione

- 5.11 I corsi si svolgono sotto la guida di un istruttore.
- 5.12 Ciascun partecipante ha il diritto di seguire la formazione in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano).
- 5.13 I corsi hanno luogo se dopo la loro pubblicazione almeno 6 persone soddisfano i requisiti d'ammissione oppure almeno ogni due anni.
- 5.14 Il numero dei partecipanti a un corso non può di norma superare le 24 unità. In casi motivati la commissione d'esame può autorizzare fino a 32 persone per corso. Per le esercitazioni pratiche con esplosivi / pezzi pirotecnicici sono ammessi al massimo 8 partecipanti per istruttore.
- 5.15 I partecipanti ricevono la convocazione a un corso almeno 21 giorni prima del suo inizio. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il luogo;
 - b) la data;
 - c) il programma generale;
 - d) l'elenco degli istruttori.
- 5.16 Prima dell'inizio della formazione i partecipanti devono comprovare la loro identità mediante un documento ufficiale valido con fotografia.

5.2 Ritiro

- 5.21 L'iscrizione a un corso di formazione può essere ritirata fino a 30 giorni prima del suo inizio.
- 5.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da validi motivi. Sono considerati validi motivi:
- maternità / paternità;
 - malattia o infortunio;
 - decesso di un familiare nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 5.23 Il ritiro deve essere documentato e comunicato immediatamente per iscritto alla segreteria della commissione di circondario.

5.3 Esclusione / Assenze

- 5.31 È escluso dai corsi chi:
- viola gravemente la disciplina;
 - mette in pericolo persone o cose altrui;
 - non si presenta, pur non avendo validi motivi.
- 5.32 L'esclusione da un corso deve essere disposta dalla commissione di circondario. Fino a quando quest'ultima non ha preso una decisione formale è fatto salvo il diritto del candidato di terminare il corso, purché non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.
- 5.33 Contro la decisione della commissione di circondario di esclusione dal corso può essere interposto ricorso dinanzi alla SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 5.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.
- 5.35 Per il rilascio di un attestato di frequenza il partecipante deve aver seguito almeno l'80 per cento delle lezioni. La commissione di circondario può concedere deroghe a questa regola.
- 5.36 La direzione del corso può autorizzare il recupero delle lezioni che una persona non ha potuto seguire per validi motivi, consentendole così di raggiungere la percentuale minima di cui al punto 5.35.

5.4 Documentazione e materiale dei corsi, mezzi ausiliari

- 5.41 La documentazione dei corsi deve essere conforme alle disposizioni della L'Espl e della relativa ordinanza. L'organizzatore la consegna ai partecipanti.
- 5.42 I partecipanti devono portare con sé materiale per scrivere e da disegno, una calcolatrice e i dispositivi di protezione individuale.

5.43 Per le esercitazioni pratiche l'organizzatore mette a disposizione gli esplosivi / i pezzi pirotecnici e il materiale ausiliario necessario.

6 Programma e materie d'insegnamento

6.1 Programma

I programmi d'insegnamento devono essere conformi alla L'Espl e all'OEspl e corrispondere alle esigenze pratiche.

6.2 Materie d'insegnamento

6.21 Per le singole materie la durata dell'insegnamento è la seguente:

Abilitazione A:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi		
		Lezioni	Lavoro pratico	Totale
1A Prescrizioni legali A	A2 A5 A11 A13	3		3
2A Trasporto di esplosivi	A2 A6	2	1	3
3A Caratteristiche del materiale da brillamento	A4 A7	1		1
4A Materie esplosive	A5 A8	1	1	2
5A Mezzi d'innescos	A5 A8 A9	2	1	3
6A Sistemi d'innescos A	A9	1	2	3
7A Tecnica di brillamento A	A10 A12 A13	5	4	9
8A Effetti sulle adiacenze A	A4	2		2
9A Doveri inerenti la sicurezza A	A1	2		2
10A Preparazione lavori A	A3 A5	2		2
Totale formazione A		21	9	30

Abilitazione B⁴:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi			Totale
		Lezioni	Lavoro pratico		
1B Prescrizioni legali B	B2	0.5			0.5
6B Sistemi d'innesto B	B5	1	3		4
7B Tecnica di brillamento B	B6 B7	13			13
8B Effetti sulle adiacenze B	B4	1			1
9B Doveri inerenti la sicurezza B	B1	0.5			0.5
10B Preparazione lavori B	B3 B4	1			1
Totale formazione B		17	3	20	

Abilitazione C⁵:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi			Totale
		Lezioni	Lavoro pratico		
1C Prescrizioni legali C	C2	0.5			0.5
6C Sistemi d'innesto C	C5	1			1
7C Tecnica di brillamento C	C4 C6	36			36
8C Effetti sulle adiacenze C	C3	0.5			0.5
9C Doveri inerenti la sicurezza C	C1 C6	1			1
10C Preparazione lavori C	C6	1			1
Totale formazione C		40	0	40	

⁴ L'abilitazione B comprende le materie d'insegnamento delle abilitazioni A e B. Per le persone in possesso dell'abilitazione A, la formazione comprende solo le materie d'insegnamento di formazione 1B, 6B - 10B.

⁵ L'abilitazione C comprende le materie d'insegnamento delle abilitazioni A, B e C. Per le persone in possesso dell'abilitazione A, la formazione comprende solo le materie d'insegnamento di formazione 1B, 6B - 10B e 1C, 6C - 10C. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione B, la formazione comprende solo le materie d'insegnamento di formazione 1C, 6C - 10C.

Abilitazione GR:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi			Totale
		Lezioni	Lavoro pratico		
1GR Prescrizioni legali GR	GR2	0.5			0.5
7GR Tecnica di brillamento GR	GR1 GR4 GR5	5	3		8
8GR Effetti sulle adiacenze GR	GR3	1			1
9GR Doveri inerenti la sicurezza GR	GR1 GR5	0.5			0.5
Totale formazione GR		7	3		10

Abilitazione ME:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi			Totale
		Lezioni	Lavoro pratico		
1ME Prescrizioni legali ME	ME2	0.5			0.5
7ME Tecnica di brillamento ME	ME4 ME5 ME6	1	2		3
8ME Effetti sulle adiacenze ME	ME3	0.25			0.25
9ME Doveri inerenti la sicurezza ME	ME1	0.25			0.25
Totale formazione ME		2	2		4

Abilitazione VE:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi			Totale
		Lezioni	Lavoro pratico		
1VE Prescrizioni legali VE	VE2	0.5			0.5
7VE Tecnica di brillamento VE	VE3 VE4	1	2		3
8VE Effetti sulle adiacenze VE	VE3	0.25			0.25
9VE Doveri inerenti la sicurezza VE	VE1	0.25			0.25
Totale formazione VE		2	2		4

Abilitazione BA⁶:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi		
		Lezioni	Lavoro pratico	Totale
1BA Prescrizioni legali BA	BA2	0.5		0.5
7BA Tecnica di brillamento BA	BA4 BA5	10		10
8BA Effetti sulle adiacenze BA	BA3	2		2
9BA Doveri inerenti la sicurezza BA	BA1 BA4 BA5	0.5		0.5
Totale formazione BA		13	0	13

Abilitazione UW:

Materia d'insegnamento	Competenze operative	Corsi		
		Lezioni	Lavoro pratico	Totale
1UW Prescrizioni legali UW	UW2	4		4
7UW Tecnica di brillamento UW	UW4 UW5	9	9	18
8UW Effetti sulle adiacenze UW	UW3	4	2	6
9UW Doveri inerenti la sicurezza UW	UW1 UW4 UW5	2		2
Totale formazione UW		19	11	30

- 6.22 Le singole competenze operative, i criteri di prestazione e gli obiettivi d'apprendimento sono indicati nelle direttive relative al regolamento⁷.
- 6.23 La commissione d'esame aggiorna le direttive a intervalli regolari. In caso di cambiamenti sostanziali la commissione d'esame le sottopone a un comitato di esperti come previsto dall'articolo 66 OEspl.

⁶ La formazione civile per l'abilitazione BA è integrata nel corso sulle tecniche di brillamento delle truppe di salvataggio 76 dell'esercito.

⁷ Le direttive possono essere richieste alla segreteria della commissione di circondario

C) Esami

7 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi

7.1 Pubblicazione

- 7.11 Gli esami vengono pubblicati nei programmi e/o nei media dell'organo responsabile.
- 7.12 Le pubblicazioni devono almeno indicare:
- le date degli esami;
 - le abilitazioni al brillamento e all'utilizzazione;
 - le tasse d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione.

7.2 Iscrizione

- 7.21 L'iscrizione va presentata alla segreteria della commissione di circondario, entro i termini previsti, tramite il modulo ufficiale debitamente compilato. L'ultimo termine d'iscrizione scade di regola 8 settimane prima dell'esame.
- 7.22 All'iscrizione occorre allegare:
- l'attestato della polizia di cui al punto 7.31 lettera b non più vecchio di un anno;
 - una copia del certificato AVS e di un documento d'identità;
 - una copia delle abilitazioni al brillamento già ottenute (copia del permesso);
in aggiunta, per le abilitazioni B e C:
 - una copia della conferma della formazione professionale o dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione.
- 7.23 I dati concernenti l'iscrizione rimangono in possesso della commissione di circondario e vengono trattati in maniera confidenziale.
- 7.24 Se il numero di candidati supera il numero di posti d'esame disponibili viene considerato l'ordine d'arrivo delle iscrizioni. Chi per mancanza di posti non può sostenere un esame può chiedere che la sua iscrizione sia rinviata a una data d'esame successiva.
- 7.25 Se per insufficienza di iscrizioni un esame non può essere svolto, le persone già iscritte vengono informate per tempo.

7.3 Ammissione

- 7.31 È ammesso agli esami chi:
- è maggiorenne;
 - è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspl.

In aggiunta, per l'esame B:

- c) è in possesso di una formazione rientrante nei seguenti campi professionali: settore edile, settore forestale, settore agricolo, estrazione mineraria, industria degli esplosivi, corpo di polizia, esercito o settori simili, nei quali è possibile l'uso di esplosivi; oppure
- d) ha maturato almeno un anno di esperienza professionale in uno dei settori menzionati alla lettera c), nei quali è possibile l'uso di esplosivi.

In aggiunta, per l'esame C:

- e) è in possesso di una formazione rientrante nei seguenti campi professionali: settore edile, settore forestale, settore agricolo, estrazione mineraria, industria degli esplosivi, corpo di polizia, esercito o settori simili, nei quali è possibile l'uso di esplosivi; oppure
- f) ha maturato almeno tre anni di esperienza professionale in uno dei settori menzionati alla lettera e), nei quali è possibile l'uso di esplosivi.

È anche possibile sostenere l'esame C dopo l'ottenimento del permesso B e un anno aggiuntivo di esperienza professionale.

In aggiunta, per l'esame GR:

- g) è in possesso dell'abilitazione C oppure sostiene l'esame insieme a quello per l'abilitazione C.

In aggiunta, per l'esame ME:

- h) è in possesso dell'abilitazione B o C.

In aggiunta, per l'esame VE:

- i) è in possesso dell'abilitazione A, B o C.

In aggiunta, per l'esame BA:

- j) è in possesso dell'abilitazione C e ME.

In aggiunta, per l'esame UW:

- k) è in possesso dell'abilitazione B o C e ME.

Su richiesta della commissione di circondario, la commissione d'esame può decidere in merito a eventuali deroghe alle lettere da c) a k).

È fatto salvo il pagamento entro i termini previsti della tassa d'esame di cui al punto 7.41.

- 7.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame viene comunicata ai candidati per iscritto almeno 21 giorni prima dell'esame. Le decisioni negative devono indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 7.33 Contro le decisioni negative può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.

7.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

7.4 Costi

7.41 I candidati pagano la tassa d'esame dopo aver ottenuto la conferma dell'ammissione. Questa tassa varia a seconda del tipo e della durata dell'esame.

7.42 Per la ripetizione dell'esame deve essere nuovamente corrisposta l'intera tassa.

7.43 Ai candidati che si ritirano entro i termini prestabiliti (cfr. 8.21) o che dopo la decisione d'ammissione sono impossibilitati a sostenere l'esame per validi motivi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese generate.

7.44 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.

7.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e le altre spese personali sostenute durante gli esami sono a carico dei candidati.

7.46 Per il rilascio dei permessi e l'iscrizione nell'apposito registro la SEFRI riscuote una tassa.

8 Svolgimento degli esami

8.1 Svolgimento e convocazione

8.11 Ciascun partecipante ha il diritto di sostenere gli esami in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano).

8.12 L'esame ha luogo se dopo la pubblicazione almeno 6 candidati soddisfano i requisiti d'ammissione o almeno ogni due anni.

8.13 I candidati ricevono la convocazione all'esame almeno 21 giorni prima della sua data di svolgimento. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:

- a) il luogo;
- b) la data e il luogo degli esami;
- c) il programma generale dell'esame con indicazione degli strumenti ausiliari consentiti;
- d) l'elenco dei periti.

8.14 Le richieste di ricusazione dei periti devono essere presentate alla direzione degli esami per iscritto e debitamente motivate almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. La direzione adotta le misure necessarie.

8.15 Prima dell'inizio degli esami i candidati devono comprovare la loro identità mediante un documento ufficiale valido con fotografia.

8.2 Ritiro

- 8.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 30 giorni dall'inizio dell'esame.
- 8.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da validi motivi. Sono considerati validi motivi:
- a) maternità / paternità;
 - b) malattia o infortunio;
 - c) decesso di un familiare nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 8.23 Il ritiro deve essere documentato e comunicato immediatamente per iscritto alla direzione degli esami.

8.3 Esclusione

- 8.31 È escluso dagli esami chi:
- a) impiega mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b) viola gravemente la disciplina;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 8.32 L'esclusione dall'esame deve essere disposta dalla commissione di circondario. Fino a quando quest'ultima non ha preso una decisione formale è fatto salvo il diritto del candidato di sostenere l'esame, purché non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

8.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 8.41 Gli esami si svolgono sotto la guida di un responsabile degli esami.
- 8.42 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, che annota le proprie osservazioni.
- 8.43 I lavori d'esame scritti e pratici sono valutati da almeno due periti, e determinano la nota di comune accordo.
- 8.44 Gli esami orali sono svolti da almeno due periti, che prendono appunti, valutano le prestazioni dei candidati e determinano la nota di comune accordo.
- 8.45 I parenti e i superiori o ex superiori del candidato, i collaboratori nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico di perito agli esami. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

9 Materie d'esame e requisiti

9.1 Materie d'esame

9.11 A seconda dell'abilitazione al brillamento gli esami vertono sulle seguenti materie d'esame e hanno la seguente durata:

Abilitazione A

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Conoscenze specialistiche	1A, 2A, 3A, 4A, 5A	A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A13	0.5			0.5
2. Caso pratico	1A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A	A1, A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13	1			2
	1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13		1		
3. Applicazione pratica	3A, 4A, 6A, 7A	A4 A5 A7 A8 A9 A10 A12 A13			1.5	1.5
Totale esame A			1.5	1	1.5	4

Abilitazione B⁸:

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Conoscenze specialistiche	6B, 7B	B5 B6 B7	1			1
2. Caso pratico	7B, 8B	B4 B6 B7	1.25			2.25
	1B, 6B, 9B, 10B	B1 B2 B3 B4 B5		1		
3. Applicazione pratica	6B, 7B	B5 B6 B7			0.75	0.75
Totale esame B			2.25	1	0.75	4

Abilitazione C⁹:

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Caso pratico	1C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C	C1 C2 C3 C4 C5 C6	5			6
	1C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C	C1 C2 C3 C4 C5 C6		1		
Totale esame C			5	1	0	6

⁸ L'esame B comprende le materie d'esame delle abilitazioni A e B. Per le persone in possesso dell'abilitazione A, l'esame comprende solo le materie d'esame dell'abilitazione B.

⁹ L'esame C comprende le materie d'esame delle abilitazioni A, B e C. Per le persone in possesso dell'abilitazione A, l'esame comprende solo le materie d'esame delle abilitazioni B e C. Per le persone in possesso dell'abilitazione B, l'esame comprende solo le materie d'esame dell'abilitazione C.

Abilitazione GR:

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Conoscenze specialistiche	1GR, 7GR, 8GR	GR1 GR2 GR3 GR5		0.5		0.5
2. Caso pratico	7GR, 8GR, 9GR	GR1 GR3 GR4 GR5	1.75			1.75
Totale esame GR			1.75	0.5	0	2.25

Abilitazione ME:

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Conoscenze specialistiche	1ME, 7ME, 8ME, 9ME	ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6	1			1
Totale esame ME			1	0	0	1

Abilitazione VE:

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Conoscenze specialistiche	1VE, 8VE, 9VE	VE1 VE2 VE3	0.5			0.5
2. Applicazione pratica	7VE	VE3 VE4			0.5	0.5
Totale esame VE			0.5	0	0.5	1

Abilitazione BA:

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Conoscenze specialistiche	1BA, 7BA, 9BA	BA1 BA2 BA4 BA5		0.5		0.5
2. Caso pratico	7BA, 8BA, 9BA	BA1 BA3 BA4 BA5	1.5			1.5
Totale esame BA			1.5	0.5	0	2

Abilitazione UW:

Materie d'esame	Materie d'insegnamento	Competenze operative	Ore			
			Scritto	Orale	Pratico	totale
1. Conoscenze specialistiche	1UW, 7UW, 8UW, 9UW	UW1 UW2 UW3 UW4 UW5	1			1
2. Caso pratico	1UW, 7UW, 8UW, 9UW	UW1 UW2 UW3 UW4 UW5	1			1.75
	7UW, 8UW	UW3 UW4 UW5		0.75		
3 Applicazione pratica	7UW	UW4 UW5			0.5	0.5
Totale esame UW			2	0.75	0.5	3.25

- 9.12 Ogni materia d'esame può essere suddivisa in voci ed eventuali sottovoci. La commissione d'esame definisce la suddivisione delle singole voci e la loro ponderazione nelle direttive inerenti al presente regolamento.

9.2 Materia d'esame

- 9.21 L'esame verte sempre solo su una parte delle conoscenze complessive richieste. Le materie d'esame sono indicate nella direttiva relativa al presente regolamento¹⁰.
- 9.22 La commissione d'esame aggiorna le direttive a intervalli regolari. In caso di cambiamenti sostanziali la commissione d'esame le sottopone a un comitato di esperti come previsto dall'articolo 66 OEspl.

10 Valutazione e attribuzione delle note

10.1 Valutazione

- 10.11 La valutazione delle singole voci ed eventuali sottovoci è espressa in punti. Il punteggio massimo viene definito dalla commissione d'esame. Le note vengono attribuite secondo quanto disposto al punto 10.2 del presente regolamento.
- 10.12 La nota della materia è data dalla media di tutte le note delle singole voci ed è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla alcuna nota per le singole voci, la nota della materia viene attribuita secondo il punto 10.2.
- 10.13 La nota complessiva è data dalla media di tutte le note delle materie ed è arrotondata a un decimale.

10.2 Valori delle note

- 10.21 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Oltre alle note intere sono ammesse soltanto le mezze note.
- 10.22 Per l'attribuzione delle note si applica la seguente scala:
- | Nota | Qualità della prestazione |
|------|--|
| 6 | Prestazione ottima sotto il profilo qualitativo e quantitativo |
| 5 | Prestazione buona, obiettivi raggiunti |
| 4 | Prestazione sufficiente |
| 3 | Prestazione insufficiente |
| 2 | Prestazione nettamente insufficiente |
| 1 | Prestazione non classificabile/non svolta |

¹⁰ Le direttive possono essere richieste alla segreteria della commissione di circondario

10.3 Conclusione, riunione per l'attribuzione delle note, attestato

- 10.31 La commissione di circondario si riunisce entro un mese dalla conclusione dell'esame per discutere i risultati degli esami e decidere in merito al rilascio dei permessi. A queste riunioni è invitata anche la SEFRI.
- 10.32 I parenti e i superiori o ex superiori, i collaboratori del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la decisione in merito al superamento dell'esame e al conferimento del permesso di brillamento.
- 10.33 La commissione di circondario rilascia a tutti i candidati un attestato d'esame firmato dal responsabile d'esame e dal presidente o, nel caso queste cariche fossero ricoperte da un'unica persona, da un altro membro della commissione di circondario. L'attestato d'esame deve:
- a) riportare le note delle singole materie d'esame e la nota complessiva;
 - b) informare sul superamento o mancato superamento dell'esame;
 - c) in caso di mancato superamento, informare sui rimedi giuridici.
- 10.34 Contro le decisioni negative della commissione di circondario può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 10.35 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

11 Superamento e ripetizione dell'esame

11.1 Condizioni per il superamento dell'esame

- 11.11 Gli esami sono superati se per ogni materia e per ogni voce la nota raggiunge almeno il 4,0.
- 11.12 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta all'esame senza un valido motivo;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza un valido motivo;
 - d) viene escluso dall'esame.

Le prestazioni fornite fino al momento del ritiro non vengono valutate.

11.2 Ripetizione dell'esame

- 11.21 Chi non supera l'esame lo può ripetere due volte.
- 11.22 Sono da ripetere solamente le parti d'esame in cui è stata svolta una prestazione insufficiente.

- 11.23 Per la ripetizione si applicano le medesime condizioni d'iscrizione e d'ammissione del primo esame.

12 Permessi e procedure

12.1 Permesso

Chi supera l'esame consegue un permesso con la menzione corrispondente all'esame svolto A, B, C, GR, ME, VE, BA e UW. Il permesso è rilasciato dalla SEFRI e firmato da un suo rappresentante e dal presidente della commissione di circondario.

12.2 Menzioni

- 12.21 La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
- per brillamento possono essere utilizzati al massimo 5 kg di materia esplosiva;
 - in caso d'innesto pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza.
- 12.22 La menzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
- con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente;
 - con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento ecc.) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza.
- 12.23 La menzione C abilita a:
- pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni;
 - pianificare, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto ecc.) di un esperto qualificato, brillamenti ordinari con elevato rischio di danni ed eseguirli sotto la loro sorveglianza.
- 12.24 La menzione GR abilita a:
- pianificare ed eseguire brillamenti di grosse trivellazioni.
- 12.25 La menzione ME abilita a:
- Pianificare ed eseguire brillamenti di metallo.
- 12.26 La menzione VE abilita a:
- distruggere, secondo l'articolo 108 capoverso 2 OEspl, gli esplosivi diventati inutilizzabili per i brillamenti.
- 12.27 La menzione BA abilita a:
- pianificare ed eseguire brillamenti di edifici.
- 12.28 La menzione UW abilita a:
- pianificare ed eseguire brillamenti subacquei considerando eventuali condizioni restrittive dell'abilitazione per brillamenti ordinari.

12.29 La menzione HM abilita a:

- a) pianificare ed eseguire brillamenti in masse ad alta temperatura.

Conformemente al punto 2.41 lettera e), la commissione d'esame verifica il riconoscimento dell'abilitazione per brillamenti in masse ad alta temperatura conseguita all'estero.

12.3 Pubblicazione

La SEFRI iscrive i titolari dei permessi in un registro e lo trasmette all'Ufficio centrale di cui all'articolo 57a OEspl 33 LEspl e ai servizi cantonali competenti.

12.4 Revoca del permesso

12.41 La SEFRI può revocare un permesso conseguito illegalmente. È fatto salvo il perseguimento penale.

12.42 Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

D) Disposizioni finali

13 Disposizioni finali

13.1 Abrogazione del diritto previgente

- 13.11 Il regolamento di formazione dell'11 luglio 2006 per il permesso di brillamento A, B, C, brillamenti di grossi fori di mina (GR), brillamenti di metalli (ME), distruzione di esplosivi (VE) e il regolamento d'esame dell'11 luglio 2006 per il permesso di brillamento A, B, C, brillamenti di grossi fori di mina (GR), brillamenti di metalli (ME), distruzione di esplosivi (VE) sono abrogati al 31 dicembre 2025.
- 13.12 Il regolamento del 28 ottobre 2016 di formazione e d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al brillamento, Brillamenti di edifici (BA), Brillamenti subacquei (UW) e delle abilitazioni all'utilizzazione Cariche esplosive di salvataggio (RS), valvole ad apertura rapida (SV), Cartucce per la saldatura (SS) è abrogato al 31 dicembre 2025.
- 13.13 Il regolamento sulla formazione e gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al brillamento A, B, C, brillamenti di grosse trivellazioni, (GR), brillamenti di metallo (ME), distruzione di esplosivi divenuti inutilizzabili (VE), brillamenti di edifici (BA), brillamenti subacquei (UW), brillamenti in masse ad alta temperatura (HM) approvato il 19.12.2024 è sostituito dal presente regolamento sulla formazione e gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al brillamento A, B, C, brillamenti di grosse trivellazioni (GR), brillamenti di metallo (ME), distruzione di esplosivi (VE), brillamenti di edifici (BA), brillamenti subacquei (UW), brillamenti in masse ad alta temperatura (HM).

13.2 Disposizioni transitorie

- 13.21 I primi corsi di formazione ed esami basati sul presente regolamento hanno luogo a partire dal 1° gennaio 2026.
- 13.22 I ripetenti in base al regolamento d'esame dell'11 luglio 2006 (diritto anteriore) per il permesso di brillamento A, B, C, brillamenti di grossi fori di mina (GR), brillamenti di metalli (ME), distruzione di esplosivi (VE) hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2027.
- 13.23 I ripetenti in base al regolamento del 28 ottobre 2016 di formazione e d'esame (diritto anteriore) per il conseguimento dell'abilitazione al brillamento, Brillamenti di edifici (BA), Brillamenti subacquei (UW) e delle abilitazioni all'utilizzazione Cariche esplosive di

salvataggio (RS), valvole ad apertura rapida (SV), Cartucce per la saldatura (SS) hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e una seconda volta entro il 31 dicembre 2027.

13.24 I premessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi.


13.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026. L'organo responsabile è incaricato dell'attuazione.


13.4 Emanazione

Zürich, 20.11.2025

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)



Lardi Gian-Luca
Presidente



Hunziker Marc Aurel
Vicepresidente, responsabile Formazione

Cresciano, 25.11.2025

Associazione Svizzera del Brillamento (ASB)



Muttoni Andrea
Presidente centrale



Burlon Melchior
Presidente della commissione di circondario IV

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 4.12.2025

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capo divisione Formazione professionale e continua